

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro.

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro.

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO  
Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 23 DEL 05/03/2013

**OGGETTO:** sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze - determinazione dell'importo del pagamento con effetto liberatorio (art. 16 comma 2° L. 24/11/1981 nr. 689)

L'anno duemilatredecim, il giorno cinque, del mese di marzo  
alle ore 14,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO Dr. Giuseppe	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MOSCHELLA Ing. Antonino	V.SINDACO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. FRANCO Francesco	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MICALIZIO Giuseppe	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SAMPERI Dr.ssa Chiara	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Moschella Antonino

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Puglisi Concetta

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

**DELIBERA**

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

( ) aggiunte /integrazioni:

( ) modifiche/sostituzioni :

(x) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

DEL 02/03/2013



COMUNE DI CALATABIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 18 DEL 9 FEB. 2013

Oggetto: sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze - importo del pagamento con effetto liberatorio (art. 16 comma 2° L. 24/11/1981 nr. 689)

Premesso:

- che l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha comportato l'abrogazione delle residue disposizioni del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. da 106 a 110, ovvero quelle che disciplinavano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, che erano state mantenute in vigore anche dall'art. 64 della L. 142/90, pure quest'ultima contestualmente abrogata. E' apparso evidente che detta abrogazione, senza palesare una diversa legittimazione in capo all'ente locale, non poteva che comportare un vuoto normativo che privava province e comuni del potere sanzionatorio in materie fondamentali quali i regolamenti e le ordinanze;
- che, pertanto, con l'art. 16 della L. 16/01/2003 n. 3, successivamente integrato dall'art. 1 quater del D.L. 31/3/2003 n. 50 nel testo modificato dalla legge di conversione, è stato introdotto nel TUEL l'art. 7/bis "sanzioni amministrative", il quale testualmente recita:  
*"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.  
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.  
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."*
- che, contrariamente alla normativa abrogata, l'art. 7/bis del Tuel nella sua vigente formulazione non prevede i necessari meccanismi per consentire una graduazione delle singole violazioni ed ogni tentativo escogitato dalla dottrina per rimediare al vuoto normativo (es: *risoluzione n. 263/1bis/11.142 del 7 marzo 2001 del Ministero dell'Interno*) si è scontrato con il principio inderogabile della riserva di legge relativa stabilita all'art. 23 della Costituzione secondo cui solo una legge può disporre di se stessa (*in plurimus, Cass. Civile, sez. I, n. 12779/1995 e sez. III, n. 1865/2000*), così come evidenziato dal Consiglio di Stato, che sul punto ha risposto al richiedente Ministero con parere n. 885/01 Sez. I del 17/10/2001, propendendo per l'illegittimità delle norme contenute nei regolamenti locali che disciplinano le sanzioni amministrative derivanti da ordinanze e Regolamenti Comunali o Provinciali;
- che, in relazione a ciò, per tutte le sanzioni amministrative a violazioni di regolamenti comunali e di ordinanze, secondo il principio stabilito dall'art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 nr. 689 (legge di depenalizzazione), il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio corrisponde all'importo fisso di 50,00 €, stante che il doppio del minimo edittale (25,00 € x 2 = 50,00 €) risulta più favorevole della terza parte del massimo (500,00 € : 3 = 166,67 €);

- MA DIVIS
- che l'esiguità del suddetto importo, in relazione alle violazioni più gravi, determina sostanzialmente una ridotta efficacia intimidatrice e di deterrenza che in linea di principio la sanzione stessa deve possedere, al fine di prevenire e reprimere comportamenti contrari ai precetti. A tal proposito, l'art. 11 della Legge 689/1981 stabilisce il principio secondo cui, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;
  - che, pertanto, con l'art. 6/bis del D.L. 23/05/2008 nr. 92 convertito nella legge 24/07/2008 nr. 125, che ha sostituito il comma 2° dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 nr. 689, è stato attribuito alla Giunta Comunale il potere di stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista ed in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo (*terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, la doppia parte di quello minimo*), un diverso importo del pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio;
  - che, a norma dell'art. 11 della suddetta Legge 689/1981, nella gradualità delle sanzioni, si deve avere riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dagli agenti per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, etc.;
  - che, nelle more di un più generale riordino delle norme regolamentari del comune, al fine di ristabilire l'effetto di deterrenza delle sanzioni, si rende opportuno quantificare l'importo relativo al pagamento in misura ridotta, che i contravventori possono eseguire entro il termine dei 60 giorni previsto dalla legge per ottenere l'effetto liberatorio, per le violazioni alle ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Ordinamento EE.LL. in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTO il Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative;

#### PROPONE


Fermo il limite edittale minimo di 25,00 € e quello massimo di 500,00 € previsto dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 (Tuel), di stabilire che:

- 1) per le violazioni alle ordinanze del sindaco e nei casi in cui è consentita l'oblazione con effetto pienamente liberatorio, i contravventori sono ammessi al pagamento nella misura ridotta dell'importo di 200,00€ (duecento/00), oltre le spese del procedimento.

300,00€ (trecento/00)



La proposta è stata formulata da  
Vice Comandante Corpo di PM  
(dott. Guzzardi Francesco)



**1) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

Calatabiano li 11/02/13

Il Responsabile Dell'area Vigilanza

(Com.te Rosario Franco)



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :  
ai Capigruppo, con nota

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato  
all'Albo, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del  
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata  
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a  
norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che,  
contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li \_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a)  ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2 (1), della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 05.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata  
trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria